NOTE L'USO DEL GRECO NELLA LITURGIA EBRAICA: LA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA*

Mariateresa Amabile**

Sono grata ai Professori Francesco Fasolino e Marco Galdi per avermi offerto l'occasione di partecipare a una così bella e importante festa, quella della lingua e della cultura greca. Sono onorata di prendere la parola con una breve comunicazione.

Il titolo del mio intervento, "L'uso del greco nella liturgia ebraica", fa riferimento, nello specifico, a una disputa insorta internamente al giudaismo a proposito della possibilità di leggere le Antiche Scritture in una lingua diversa dall'ebraico, ad esempio, il greco.

Ricordiamo che nel periodo tra il secondo secolo a.C. e l'ottavo-nono secolo d.C. gli ebrei palestinesi e della diaspora vivevano in due aree linguisticamente e culturalmente differenziate: l'area ebreo ellenistica, caratterizzata dall'uso del greco e in parte, dopo la conquista romana, del latino come lingua parlata (quest'area comprendeva l'Asia minore, la Siria, Cipro, l'Egitto, la Cirenaica, Tripolitania, Mauritania, l'Italia, la Gallia meridionale, la Penisola Iberica e isole adiacenti, la Penisola Balcanica con Grecia, Macedonia e isole), e l'area ebreo-aramaica, caratterizzata prevalentemente dall'aramaico come lingua parlata e dall'ebraico come lingua liturgica e culturale (essa era costituita dalla Palestina, Babilonia, Assiria).

In Palestina i dominatori ellenisti avevano creato un gran numero di città greche, nelle quali il giudaismo assumeva veste ellenistica e, inoltre, nelle stesse città ebraiche, soprattutto a Gerusalemme, esistevano numerose comunità di ebrei provenienti dall'area ellenistica, che custodivano il loro specifico carattere e la loro lingua, pur vivendo in ambiente giudaico aramaico. I confini tra i due mondi, quello degli ebrei di lingua greca e degli ebrei di lingua e cultura aramaica, restavano di regola distinti e separati. Gli ebrei ellenisti parlavano greco e redigevano tutte le loro opere religiose e profane in greco. Opere come la *Mishnah* e il *Talmud* appartengono invece tutte all'area del giudaismo aramaico.

Lo scontro tra ebrei ellenizzati e tradizionalisti è documentato in una novella giustinianea del 553 d.C., la Novella 146, che presenta una versione in latino, intitolata *De Hebraeis*, e una in greco, dal titolo *Perì Hebràion*.¹

L'imperatore Giustiniano è chiamato a dirimere una controversia tra ebrei in merito alla possibilità di leggere le Antiche Scritture in una lingua diversa dall'ebraico, come il latino o il greco, e si fa arbitro della disputa, stabilendo che la lettura potrà avvenire in qualunque lingua, o meglio, nella lingua che, a seconda dei luoghi, renda migliore la comprensione a chi ascolta. Per quanto riguarda l'uso del greco, dovrà essere usata la traduzione dei *Septuaginta*, che viene ritenuta direttamente ispirata da Dio, in quanto i settanta traduttori, divisi in coppie tra loro isolate, produssero alla fine tutti la stessa versione, e, pur avendo lavorato a quest'opera molto prima della venuta di Cristo, ne

_

^{*} Il testo riproduce l'intervento tenuto in occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura greca celebrata presso l'Università di Salerno il 9 Febbraio 2022.

^{**} Assegnista di ricerca e docente a contratto di diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università di Salerno.

¹ Cfr. M. Amabile, La novella 46 di Giustiniano "de Hebraeis" in Rivista di diritto romano XI (2011).

avrebbero prefigurato l'avvento. Tuttavia, per offrire agli israeliti maggiore possibilità di scelta, sarà consentito utilizzare anche la versione greca di Aquila (130 a.C.), diversa dai *Septuaginta*.

L'intervento imperiale appare quindi di tipo liberale, anche se, come ha affermato Alfredo Mordechai Rabello, "un intervento, per liberale che possa apparire, se viene a dettare legge a una minoranza è in definitiva antiliberale"².

Ai fini del nostro discorso, tuttavia, giova evidenziare che secondo alcuni studiosi, i cosiddetti "ribelli", ossia coloro che desideravano una lettura delle Scritture anche in greco, andrebbero individuati in un gruppo di ebrei ellenizzati della diaspora.

Tuttavia, bisogna anche considerare che il dissidio tra ebrei ellenizzati ed ebrei tradizionalisti avrebbe potuto non riguardare la possibilità dell'introduzione di una doppia lettura, in greco e in ebraico, ma, piuttosto, l'integrale sostituzione della lettura in greco all'originale versione in ebraico, o anche dell'esatto contrario, che si incarnerebbe nel tentativo del giudaismo più tradizionalista di impedire la lettura in greco in ogni caso. Quest'ultima ipotesi rappresenterebbe, secondo Vittore Colorni, il desiderio di soppiantare il giudaismo ellenistico da parte dei tradizionalisti, che si concretizzava nel rifiuto categorico di una lingua liturgica diversa dall'ebraico³.

Giudice della controversia, in questo caso, come abbiamo visto, è l'imperatore Giustiniano, che decide in favore della doppia lettura, ma la sua sentenza va oltre la materia del contendere, in quanto invade apertamente il campo di quello che Jean Juster ha chiamato "Le Credo des Juifs"⁴, stabilendo che sarà vietata anche la cosiddetta *deutérosis*, termine greco che significa 'ripetizione', col quale si intendeva fare riferimento, probabilmente, proprio alla *Mishnah*, ossia la Torah orale, che, secondo la tradizione ebraica, sarebbe stata data da Dio a Mosè sul Monte Sinai insieme alla Torah scritta e che sarebbe stata tramandata oralmente, fino a essere messa per iscritto tra la seconda metà del secondo secolo e la prima metà del terzo.

L'imperatore spiega che la *deutérosis* non è parte dei libri sacri e non è stata trasmessa dai profeti ma è una invenzione di uomini incapaci che non hanno niente a che fare con il divino.

Con *deutérosis* deve quindi intendersi anche la *Ghemarah*, ossia l'insieme dei commenti alla *Mishanh*, che sarebbero stati elaborati dai maestri, tra il quarto e il sesto secolo nelle accademie rabbiniche di Gerusalemme e Babilonia, per poi confluire nelle due raccolte del Talmud.

Nel testo della legge è introdotto, inoltre, l'obbligo per gli ebrei di credere in alcuni dogmi cristiani, come la fede nella resurrezione, nel giudizio finale e nella natura divina degli angeli.

Come si vede, l'uso del greco nella liturgia giudaica diviene, nel caso della legislazione giustinianea, *casus belli* o *instrumentum regni* per la regolamentazione di una ben più ampia questione, ossia la complessità del rapporto tra diritto ebraico e diritto romano e, in definitiva, tra giudaismo e cristianesimo.

_

² A. M. Rabello, Giustiniano, Ebrei, Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche, II, Milano 1988, 817.

³ V. Colorni, L'uso del greco nella liturgia del giudaismo ellenistico e la Novella 146 di Giustiniano, Milano 1964, 52.

⁴ J. Juster, Les Juifs dans l'Empire Romain, Leur condition juridique, èconomique et sociale, Paris 1914, 374.